

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FAMIGLIA E MINORI

Cass. civ., 12 agosto 2024 n. 22730

In sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudice, al fine di determinare l'assegno di mantenimento può ordinare - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali, servendosi della polizia tributaria, in deroga alle regole generali sull'onere della prova. L'esercizio di tale potere discrezionale serve per avere informazioni integrative riguardo le prove già fornite, qualora siano incomplete o non completabili attraverso gli ordinari mezzi di prova. Tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, pertanto, la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.

Cass. civ., 24 luglio 2024 n. 20507

La separazione personale tra coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale. Infatti, tra le circostanze da considerare sugli effetti patrimoniali dopo la separazione, ex art. 156 c.c., vi rientra anche la durata del matrimonio, la cui brevità non è causa di esclusione del riconoscimento dell'assegno di mantenimento.

Cass. civ., 10 luglio 2024 n. 18843

Gli accordi *a latere* sono pattuizioni che vengono stipulate tra coniugi, a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga validato con omologa o sentenza. Secondo l'orientamento conforme, gli accordi precedenti alla separazione o divorzio sono validi se, rispetto al provvedimento giurisdizionale, rispondono all'interesse tutelato dal giudice. Invece, gli accordi successivi sono validi se non violano l'art. 160 c.c. e rispondono all'esigenza di adeguare i singoli aspetti degli accordi all'esperienza reale del nucleo familiare.

Cass. civ., 17 giugno 2024 n. 16691

L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, comprende non solo l'immobile, ma anche l'intero mobilio al suo interno, ciò al fine di tutelare l'interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare. Ai fini dell'assegnazione della casa familiare è sufficiente che il figlio mantenga un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, seppur non quotidiana, ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al suo percorso formativo. Pertanto, è necessario accertare che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico. Tra gli indici probatori, rileva la circostanza che l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Cass. civ., 10 giugno 2024 n. 16053

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, non solo sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ma tenendo conto di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali. Occorre distinguere la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale - senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa.

Cass. civ., 5 giugno 2024 n. 15654

Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.

Cass. civ., 16 maggio 2024 n. 13570

Il contrasto sorto tra genitori legalmente separati in ordine alla scuola, se religiosa o laica, presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto tenendo in considerazione l'esigenza di tutelare il superiore interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, il principio di laicità non può essere invocato in termini assoluti né può assurgere a valore tiranno rispetto agli altri principi, i quali possono essere legittimamente limitati al fine di realizzare la tutela del minore.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cass. civ., 8 luglio 2024 n. 18548

Se un coerede trasferisce a terzi diritti su determinati beni immobili, l'effetto traslativo si realizzerà solo se, in sede di divisione, i beni immobili dapprima trasferiti, vengano assegnati in sede di divisione all'erede che li ha ceduti. Al contrario, se un coerede trasferisce l'intera massa ereditaria, l'effetto traslativo della cessione è immediato, in quanto il coerede è proprietario esclusivo e può disporre liberamente di tutti i suoi beni e il compratore subentra "pro quota" nella proprietà del bene comune.

Cass. civ., 4 giugno 2024 n. 15573

Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro convivente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi.

Cass. civ., 29 maggio 2024 n. 15043

L'erede che sia anche legittimario può provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite di cui all'art. 1417 c.c., quando la relativa domanda venga proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. Egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione *ab intestato*, in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 15 luglio 2024 n. 19350

Qualora un bene immobile, per il quale sia stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, sia classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n. 1089/39, come bene di interesse particolarmente importante, creando così un vincolo artistico e culturale non soltanto sull'immobile, ma anche sugli arredi, le decorazioni, i cimeli storici e la relativa licenza di esercizio, la sussistenza di tale vincolo non si traduce, per il proprietario, nel divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto nell'obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo di quel vincolo.

Cass. civ., 10 giugno 2024 n. 16083

Sia nei periodi nei quali il Condominio eventualmente deliberi di non avvalersi del servizio di portierato, sia nel caso in cui il Condominio deliberi la cessazione definitiva di quel servizio, sono i proprietari che possono utilizzare l'immobile. La situazione che ne deriva non è differente dalla servitù di parcheggio, riconosciuta a condizione che la facoltà che ne deriva risulti attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale *utilitas* di carattere reale.

Cass. civ., 5 giugno 2024 n. 15678

Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso (registrazione tardiva del contratto, diniego di rinnovo alla prima scadenza *ex art. 29 legge n. 392 del 1978*) posti in essere, nella pendenza della procedura esecutiva, dal debitore esecutato non nella qualità di custode o senza previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, non producono effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore e tali rimangono anche qualora la procedura esecutiva si estingua, per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile, anteriormente alla prima scadenza del rapporto.

Cass. civ., 23 maggio 2024 n. 14377

Il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma "la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.

Cass. civ., 17 maggio 2024 n. 13881

L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell'attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano approvato l'intervento.

Cass. civ., 17 maggio 2024 n. 13877

Ai fini della prova del maggior danno *ex art. 1591 c.c.*, è ammissibile anche la prova presuntiva, purché idonea a dare in concreto la prova del danno del locatore (derivate dal fatto provato dal quale si risale al fatto ignoto) non in astratto (con riferimento al valore locativo dell'immobile), ma in concreto (sulla base delle proposte di locazione ricevute). Tale prova deve consistere nella rigorosa dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la mera prova del diverso e maggior valore locativo di mercato.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 25 luglio 2024 n. 20749

Il collegamento negoziale tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, ravvisata nell'interesse dell'utilizzatore ad ottenere il godimento della cosa, impone alle parti un dovere di reciproca cooperazione. Ciò, si traduce per l'utilizzatore nell'obbligo di informare o di avvisare il concedente circa la eventuale mancata consegna dei beni, di rifiutare di sottoscrivere il verbale, qualora la consegna non sia stata eseguita, e di far constatare la mancata consegna, proprio al fine di evitare alla società concedente il pagamento del prezzo al fornitore.

Cass. civ., 10 luglio 2024 n. 18875

Il contratto con il quale le parti manifestano la volontà concorde di sciogliere il precedente contratto preliminare di compravendita immobiliare deve avere, *ad substantiam*, la stessa forma scritta richiesta per il contratto originario che si intende sciogliere, pur non essendo ciò espressamente disposto dall'art. 1351 c.c.

Cass. civ., 3 luglio 2024 n. 18230

In materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità. La decisione si basa su un'interpretazione sistematica dell'articolo 117 TUB da cui si ricava che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto.

Cass. civ., 1 luglio 2024 n. 17988

In tema di annullamento del contratto per dolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il *dolus causam dans*, ossia tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato (sull'*an*), si distingue dal *dolus incidens*, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul *quomodo*), ma non è determinante del consenso, il quale non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni. In tal caso, qualora il raggirò abbia influito solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.

Cass. civ., 6 giugno 2024 n. 15801

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all'uopo concessogli, ed un'obbligazione positiva avente ad oggetto la *denuntiatio* al medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal senso. Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del bene predetto, sorge e si esteriorizza in uno al suo inadempimento. In questo modo, il promissario non può chiederne l'adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo, ma soltanto il risarcimento del danno, mentre, nel caso di promessa di vendita ad un terzo del medesimo bene, è ugualmente incoercibile, ai sensi dell'art. 2932 c.c. non configurando un preliminare.

Le figure negoziali bilaterali prima descritte hanno indubbiamente effetti obbligatori, compreso il patto di prelazione volontaria ma non tutte determinano l'obbligo di "addivenire, entro un preciso termine, alla stipula del contratto perché ciò vale solo per il contratto preliminare.

Cass. civ., 31 maggio 2024 n. 15309

In tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l'inutilizzabilità del bene per l'impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli artt. 3.6.3. e 3.7.2. del D.M. 1.2.1986 del Ministero dell'interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 27 maggio 2024 n. 14755

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall' esercente la professione forense, gli interessi di cui all' art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice.

Cass. civ., 23 maggio 2024 n. 14399

In tema di contratto di appalto, l' appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso ha l' onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all' entità e alla consistenza delle opere realizzate. Le fatture emesse dal medesimo appaltatore e la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore non costituiscono idonee prove dell' ammontare del credito poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l' abbia accettata senza riserve.

Cass. civ., 17 maggio 2024 n. 13845

La disciplina dettata dal secondo comma dell' articolo 1385 del Cc, in tema di recesso per inadempimento nell' ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l' inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all' interesse dell' altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell' articolo 1455 del Cc, ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l' utilità che da esso l' altra parte intendeva conseguire.

Cass. civ., 15 maggio 2024 n. 13569

Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative, che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l' altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell' ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.

Cass. civ., 15 maggio 2024 n. 13506

In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell' opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all' art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l' adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l' appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l' onere - allorché il committente sollevi l' eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l' opera conformemente al contratto e alle regole dell' arte.

Cass. civ., 6 maggio 2024 n. 12090

Nel caso in cui una volta stipulato un contratto preliminare, le stesse parti concludano il contratto definitivo, quest' ultimo costituisce l' unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto. Il contratto preliminare determina solamente l' obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo. La disciplina di quest' ultimo, in merito alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l' unica regolamentazione del rapporto da esse voluta.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 25 giugno 2024 n. 17415

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorché il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina *ex art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010*, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio Iban, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal *solvens*, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.

Cass. civ., 21 giugno 2024 n. 17207

La liquidazione equitativa *ex art. 1226 c.c.* (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati.

Cass. civ., 12 giugno 2024 n. 16464

In tema di incidente stradale, la presunzione del concorso di colpa non è di per sé superata qualora si accerti che una delle autovetture coinvolte nel sinistro, abbia assunto una condotta contraria alle norme di comportamento dettate dal codice della strada, nello specifico invadendo completamente l'opposta corsia. La circostanza che l'altra autovettura viaggi all'interno della propria corsia di pertinenza non è sufficiente da sola a superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., essendo necessario verificare che il conducente di quest'ultima vettura si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, avendo fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Cass. civ., 27 maggio 2024 n. 14720

La responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale con la conseguenza che spetta al convenuto, e quindi al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita anche per presunzioni.

Cass. civ., 17 maggio 2024 n. 13786

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.

Cass. civ., 13 maggio 2024 n. 12988

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa; l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell'area teatro del sinistro.

Cass. civ., 10 maggio 2024 n. 12901

Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 9 maggio 2024 n. 12663

In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente *presunzione iuris tantum* di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Cass. civ., 3 maggio 2024 n. 11950

La responsabilità *ex art. 2051 c.c.* ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa *ex art. 1227 c.c. o*, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 26 luglio 2024 n. 20891

In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo); la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", comprende quindi sia l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e sia quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.

Cass. civ., 10 luglio 2024 n. 18904

Non risulta assoluto l'obbligo di repêchage ove all'atto di licenziamento per giustificato motivo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni.

Cass. civ., 8 luglio 2024 n. 18547

Il licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part time, ancorché ammantato da altre ragioni come il g.m.o. (per asserita crisi aziendale insussistente), va ritenuto ritorsivo in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere proprio il divieto di cui all'art. 8 D.Lgs. 81/2015 attraverso un'ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta. Quanto al profilo sanzionatorio, va considerato che il licenziamento ritorsivo è un licenziamento nullo perché illecito, siccome deriva dalla disciplina testuale (ai sensi dell'art. 1345 c.c.), con la conseguenza che esso può essere anche ricondotto ad un caso di nullità espressamente previsto dalla legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015 e si applica la tutela reintegratoria stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. citato, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 22/2024.

Cass. civ., 5 luglio 2024 n. 18390

Il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE. La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la sua lesione espone direttamente il datore al risarcimento del danno.

Cass. civ., 4 luglio 2024 n. 18296

La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello della fiducia che deve necessariamente sussistere fra le parti, il che va stabilito con riferimento non al fatto astrattamente in sé considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo, in quanto, trattandosi della più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, ad essa può procedersi solo quando, attraverso una attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda, rispetto al comportamento del lavoratore medesimo.

Cass. civ., 2 luglio 2024 n. 18094

Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro della persona con disabilità assunta obbligatoriamente, nel caso di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui all'art. 10, comma 3, l. 12 marzo 1999, n. 68, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro; tra le significative variazioni dell'organizzazione del lavoro rientra anche l'ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile e occorra verificare se questi possa essere riutilizzato in azienda in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 2 luglio 2024 n. 18093

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto; la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dal lavoratore, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito.

Cass. civ., 20 giugno 2024 n. 17036

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di *repêchage*, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia.

Cass. civ., 14 giugno 2024 n. 16603

Cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarà onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.

Cass. civ., 7 giugno 2024 n. 15957

Un ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.

Cass. civ., 28 maggio 2024 n. 14848

Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.

Cass. civ., 22 maggio 2024 n. 14286

La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. Ed esso, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali, le quali, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce dunque sul piano dei singoli rapporti individuali in egual modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.

Cass. civ., 10 maggio 2024 n. 12787

Incombe sul lavoratore che si trova in CIGS e percepisce il trattamento di integrazione salariale l'obbligo di pronta disponibilità, sia a riprendere servizio alla chiamata dell'azienda in crisi o in ristrutturazione, sia a partecipare a corsi di formazione.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 9 maggio 2024 n. 12688

Per poter escludere il carattere ritorsivo del licenziamento di un dipendente attesa la giusta causa, il giudice non può esimersi dal tenere in conto le circostanze afferenti al *whistleblowing* di cui il dipendente eventualmente sia stato autore, dovendo motivare nel caso le ragioni di tale omissione.

Cass. civ., 2 maggio 2024 n. 11730

Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

SOCIETA' E DIRITTO COMMERCIALE

Cass. civ., 29 maggio 2024 n. 14944

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente: il proposito supposto – quindi – deve essere quello di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa. Invero, tale regime di tutela si spiega con l'esigenza di salvaguardare sia il diritto al lavoro ed alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.), sia il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), dovendosi tuttavia, considerare, in proposito, che la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.

Cass. civ., 17 maggio 2024 n. 13377

In caso di estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, si determina un meccanismo di tipo successorio in forza del quale, sul piano processuale, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di giudizio del quale la società è parte, si ha effetto interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con conseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; se però l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Cass. civ., 16 maggio 2024 n. 13590

La società in nome collettivo che veda venir meno la pluralità di soci, per conseguenza di tale evento non subisce nell'immediatezza alcuna conseguenza sulla sua operatività: l'unica conseguenza è che il socio superstite, entro i sei mesi dall'evento (a mente del combinato disposto degli artt. 2308 e 2272 n. 4) c.c., deve ricostituire la pluralità della compagine sociale. Peraltro, va rilevato che anche l'inutile decorso del ridetto termine non determina ipso iure l'interruzione dell'operatività della società, che per l'effetto non si estingue, bensì è considerata in stato di scioglimento *ex lege* con conseguente prosecuzione dell'attività sociale, sebbene in uno stato di necessaria liquidazione quanto alla valutazione prospettica dell'attività medesima. Da tanto consegue la correttezza della valutazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata, laddove ha ritenuto il socio superstite, sia prima che dopo la scadenza del termine apposto nella scrittura privata per la stipula del contratto definitivo, perfettamente legittimato a rappresentare la sua società, con conseguente insussistenza di alcuna impossibilità giuridica a stipulare il contratto definitivo entro la data di scadenza del termine apposto nel contratto preliminare. Va, sul punto, solo aggiunto che il venir meno della pluralità di soci rendeva invece ipso facto inapplicabile il regime di amministrazione congiuntiva previsto nello statuto, per l'evidente ragione che, venuta meno la pluralità dei soci amministratori, parlare di amministrazione congiuntiva non ha senso alcuno.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 16 maggio 2024 n. 13561

Possono esistere patti parasociali che non si conformano al modello tipizzato dell'articolo 2341-bis del Cc. Tuttavia, per essere ritenuti patti parasociali, e dunque meritevoli di tutela giuridica analoga a quella riconosciuta espressamente ai patti indicati dall'art. 2341 *bis* c.c., occorre che il loro contenuto sia comunque finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita. In altre parole, le obbligazioni contenute nel patto parasociale, cui certamente la società interessata è per definizione estranea, debbono tuttavia essere finalizzate a regolare il comportamento che i soci intendono vincolarsi a tenere nel momento in cui eserciteranno i poteri amministrativi loro spettanti all'interno dell'ente per effetto dell'esercizio della relativa qualità. Tale condizione è assolutamente necessaria per poter qualificare la pattuizione come patto parasociale: necessaria, si può aggiungere per completezza, ma non sufficiente, poiché il contenuto dell'obbligo regolato dal patto, per esser parasociale, deve comunque essere riconducibile al perseguimento di quegli effetti di stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l'art. 2341 *bis* c.c., che ha tipizzato la "causa" dei patti stessi, enucleandone le finalità e, per conseguenza, anche definendo l'ambito della relativa meritevolezza dell'interesse perseguito *ex art.* 1322 c.c.

Cass. civ., 2 maggio 2024 n. 11816

Il trasferimento di ramo d'azienda si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi; ai fini del trasferimento di ramo d'azienda, pertanto, previsto dall'articolo 2112 del codice civile rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 31 maggio 2024 n. 15242

Dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - con riferimento a inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare *ex art. 24 della L. Fall.*, e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo.

Cass. civ., 30 maggio 2024 n. 15190

Poiché l'art. 95 della L. Fall. contiene una previsione specifica dei tipi di credito che possono essere ammessi con riserva al passivo, così da non lasciare margini ad interventi additivi per equipollenza, le eventuali riserve diverse da quelle previste devono ritenersi come non apposte e l'ammissione del credito al passivo deve considerarsi come pura e semplice. Per l'eliminazione della riserva atipica o anomala non è necessario proporre opposizione *ex art. 98 della L. Fall.*

Cass. civ., 28 maggio 2024 n. 14847

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione.

Cass. civ., 14 maggio 2024 n. 13345

Nel giudizio come nella specie promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto ben può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale e che in tale ipotesi non opera il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dall'art. 93 e seg. L. Fall.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 30 luglio 2024 n. 21264

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.

Cass. civ., 15 maggio 2024 n. 13373

L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell'esistenza o meno di una clausola di girata per l'incasso, rende nullo l'atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 28 agosto 2024 n. 23276

La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte implica che, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorso per cassazione dev'essere effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell'adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte del secondo difensore in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l'ultrattività del mandato a rappresentarla ai sensi dell'art. 85 del codice di rito.

Cass. civ., 27 agosto 2024 n. 23205

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito.

Cass. civ., 27 agosto 2024 n. 23134

In tema di spese processuali, non può costituire "grave ed eccezionale ragione" per disporre tra le parti la compensazione la circostanza che la parte rimasta soccombente abbia deciso di non costituirsi in giudizio, trattandosi di libera scelta difensiva, che non può affatto affermarsi agevolatrice dell'avversa pretesa.

Cass. civ., 26 agosto 2024 n. 23109

La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'articolo 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.

Cass. civ., 23 agosto 2024 n. 23054

L'interesse all'impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.

Cass. civ., 14 agosto 2024 n. 22848

La conformità della sentenza al modello di cui all'articolo 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'"iter" seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Cass. civ., 6 agosto 2024 n. 22255

In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

Cass. civ., 30 luglio 2024 n. 21300

Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opposto aderisca all'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile sollevata dell'opponente ex articolo 38, comma 2, cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese del giudizio compete non già al giudice dell'opposizione, ma al giudice davanti al quale la causa è riassunta. Infatti, anche in tale ipotesi, il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 30 luglio 2024 n. 21235

L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Cass. civ., 29 luglio 2024 n. 21125

Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario. Tale principio trova fondamento nella regola secondo la quale, esclusa ambulatorietà, il pregiudizio arrecato alla cosa deve essere risarcito al proprietario di essa al tempo, stante che l'acquirente, che successivamente ne rilevi la titolarità, acquista il bene nello stato in cui si trova ed in relazione a quello stato corrisponde il corrispettivo stimato congruo dalle parti del negozio di alienazione.

Cass. civ., 27 luglio 2024 n. 21045

In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.

Cass. civ., 24 luglio 2024 n. 20650

In tema di appello, la notifica dell'atto di gravame effettuata al difensore che abbia rinunciato al mandato nel corso del giudizio di primo grado, presso il domicilio dell'altro difensore, e dunque presso domicilio errato, è nulla e non inesistente, posto che la stessa ha comunque gli elementi essenziali dell'atto medesimo, ed è riconoscibile quale notificazione, con conseguente sanatoria, per raggiungimento dello scopo, dovuta alla tempestiva costituzione in giudizio della controparte appellata.

Cass. civ., 19 luglio 2024 n. 19965

L'autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente: la procura, infatti, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicitare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della firma, compie un negozio di diritto pubblico e riveste, perciò, la qualità di pubblico ufficiale. Quanto alla modalità di contestazione, non sussiste alcuna preclusione temporale, in quanto il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio e, indipendentemente dalle cause del predetto difetto, deve assegnare un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti *ex tunc*, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 18 luglio 2024 n. 19850

L'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si può applicare tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Tutte e due le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Cass. civ., 16 luglio 2024 n. 19519

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Cass. civ., 12 luglio 2024 n. 19229

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un *vulnus* al principio del contraddittorio ed una violazione del diritto di difesa.

Cass. civ., 11 luglio 2024 n. 19024

In tema di sub-procedimento incidentale di verifica della scrittura privata disconosciuta, ove il disconoscimento della scrittura sia avvenuto, a cura della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, con l'atto introduttivo dell'appello, è tempestiva l'istanza di verifica proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame depositata entro la prima udienza, non essendo richiesto che tale istanza avente natura e finalità di carattere istruttorio, sia avanzata nel termine previsto per l'interposizione dell'appello incidentale.

Cass. civ., 9 luglio 2024 n. 18748

La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.

Cass. civ., 9 luglio 2024 n. 18709

Il contrasto tra motivazione e dispositivo, il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione - che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima - concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, comma 2, c.p.c.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 5 luglio 2024 n. 18425

Il vizio di ultra o extra petizione non ricorre quando il giudice rilevi, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie invocata dalla parte a sostegno della propria pretesa creditoria, in quanto tale attività attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge.

Cass. civ., 3 luglio 2024 n. 18270

La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.

Cass. civ., 2 luglio 2024 n. 18149

Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la stessa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Cass. civ., 1 luglio 2024 n. 17986

Nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l'attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria, lo stesso, ai fini della valutazione della sua tempestività, si ha per avvenuto nell'invio telematico e nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna, restando invece irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l'atto in via telematica.

Cass. civ., 27 giugno 2024 n. 17717

La decisione della causa nel merito, nonostante il mancato deposito delle note ex articolo 127-ter, comma quarto, cod. proc. civ., costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza impugnata, senza che occorra l'allegazione e la prova di alcun pregiudizio cagionato dalla violazione della regola processuale.

Cass. civ., 26 giugno 2024 n. 17559

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento

Cass. civ., 25 giugno 2024 n. 17455

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irrualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 del codice di rito mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Cass. civ., 21 giugno 2024 n. 17237

La "*legitimatio ad causam*", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di "*legitimatio ad causam*", riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un "*error in procedendo*" ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 20 giugno 2024 n. 17061

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c. si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.

Cass. civ., 13 giugno 2024 n. 16457

La nozione di interesse ad agire, condizione dell'azione, unitamente alla legittimazione ad agire, tale da dar corso al dovere per il giudice di rendere una pronuncia di merito, accogliendo o respingendo la domanda, possiede uno specifico contenuto, risolvendosi nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice medesimo: idoneità, ovviamente, da valutarsi "ex ante". L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c. va cioè scrutinata dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia. L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.

Cass. civ., 10 giugno 2024 n. 16095

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, è nulla, per incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, la notifica il cui avviso di ricevimento non indichi la qualifica di colui che ha apposto la firma, la quale, oltre ad essere illeggibile, sia stata apposta in spazio diverso da quello riservato al destinatario o a persona delegata e, inoltre, risulti perfezionata senza che l'agente postale abbia spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull'avviso di ricevimento.

Cass. civ., 7 giugno 2024 n. 16029

Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo ed anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, e non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e seg. c.p.c.

Cass. civ., 6 giugno 2024 n. 15847

La pronuncia di inammissibilità dell'appello, configurando una situazione di soccombenza, non può costituire grave ed eccezionale motivo di compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Cass. civ., 5 giugno 2024 n. 15699

L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.

Cass. civ., 4 giugno 2024 n. 15605

Se è vero che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e pertanto non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, tuttavia esso non spiega e non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto da cui scaturiscono. In particolare, nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 3 giugno 2024 n. 15506

Se il valore complessivo di una controversia trattata (eventualmente per la sussistenza di una competenza per materia ovvero per materia con limite di valore) davanti al giudice di pace sia superiore ad Euro 26.000,00, andrà comunque applicato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi davanti a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i limiti minimi e massimi previsti dalla stessa tariffa, anche eventualmente in considerazione, laddove ritenuto opportuno dal giudice e unitamente agli altri criteri da valutare in proposito, del valore effettivo della controversia stessa, mentre la possibilità di un eventuale superamento dei valori massimi di tariffa sarà possibile, come di ordinario in base ai principi generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione in proposito.

Cass. civ., 3 giugno 2024 n. 15470

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti.

Cass. civ., 31 maggio 2024 n. 15331

I termini previsti per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà. Milita in tale direzione il tenore lessicale della disposizione normativa che dimostra come il legislatore ha chiaramente distinto le conseguenze derivanti dal tardivo deposito delle note scritte rispetto al mancato deposito di dette note, avendo ricollegato espressamente solo a quest'ultima evenienza ("se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte") l'applicazione delle regole dettate dagli artt. 181 e 309 c.p.c.. Questa interpretazione è coerente con la *ratio legis* della "sostituzione" dell'udienza tramite trattazione scritta in quanto una volta depositate, seppur tardivamente, le note deve considerarsi inverata la presenza in udienza della parte, che non potrà, pertanto, essere ritenuta assente; diversa valutazione il giudice potrà, eventualmente, effettuare circa il contenuto delle note depositate tardivamente.

Cass. civ., 31 maggio 2024 n. 15270

Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. In particolare, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.

Cass. civ., 23 maggio 2024 n. 14399

Il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.

Cass. civ., 21 maggio 2024 n. 14076

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 21 maggio 2024 n. 14063

Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

Cass. civ., 17 maggio 2024 n. 13859

L'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto ed in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.

Cass. civ., 14 maggio 2024 n. 13221

La notificazione eseguita nei confronti di un avvocato sospeso dall'albo dell'Ordine territoriale di appartenenza è nulla in quanto quest'ultimo, avendo perduto lo *status* di avvocato è incapace di rappresentare la parte.

Cass. civ., 14 maggio 2024 n. 13210

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità – o di presunzione di inattendibilità in caso di mancanza di riscontri corroborativi esterni – del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.

Cass. civ., 13 maggio 2024 n. 13093

La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Cass. civ., 13 maggio 2024 n. 13038

La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

Cass. civ., 10 maggio 2024 n. 12853

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del *petitum* e della *causa petendi*, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 9 maggio 2024 n. 12756

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

Cass. civ., 8 maggio 2024 n. 12470

La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato.

Cass. civ., 7 maggio 2024 n. 12449

Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Cass. civ., 3 maggio 2024 n. 12051

In tema di notificazioni, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, il cui principio può estendersi – stante l'equipollenza – all'atto notificato a mezzo Pec, l'onere di provare che il plico o il messaggio informatico che lo veicolava non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio di trasmissione di posta elettronica certificata. Tale conclusione discende dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto o ne aveva uno diverso.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Cass. pen., 4 luglio 2024 n. 26274

L'alcolismo non è causa esimente dei delitti, ma al contrario elemento valorizzabile ai fini del tendenziale riconoscimento di una maggiore pericolosità dell'agente, tale da meritare, ex art. 94 c.p., non solo l'aggravamento della pena, ma anche l'applicazione di una misura di sicurezza. Peraltro, l'ubriachezza abituale, ove accertata, non esclude né diminuisce l'imputabilità dell'agente, a meno che non sia derivata da caso fortuito o forza maggiore (art. 92 c.p.), dal che consegue che la colpevolezza di una persona in detto stato deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato. Su un piano diverso, invece, l'ipotesi della cronica intossicazione da alcool che influisce sulla capacità di intendere e di volere e sulla determinazione della pena in funzione della gravità della malattia.

Cass. pen., 28 giugno 2024 n. 25526

In tema di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni sull'elemento soggettivo da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell' *animus necandi* è, dunque, l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. La mancata inflizione di più colpi non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

Cass. pen., 28 giugno 2024 n. 25524

Chiunque pervenga in possesso di un'arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore. Infatti, in caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un'arma alla competente autorità, grava sull'erede l'obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario, procedura che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del *de cuius* e quello dell'erede.

Cass. pen., 26 giugno 2024 n. 25283

La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni.

Cass. pen., 14 giugno 2024 n. 23891

Lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose.

Cass. pen., 10 giugno 2024 n. 23205

Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato: ciò in quanto l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 31 maggio 2024 n. 21860

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta distrattiva si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre la condotta di dissipazione consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti. La dissipazione consiste, in sostanza, in un distruggere giuridicamente o economicamente un bene per scopi estranei all'impresa, con atti a titolo gratuito o oneroso o con veri e propri atti di derelizione o di abdicazione; sicché tale condotta deve ravvisarsi non solo nelle ipotesi usuali di destinazione voluttuaria conseguente al vizio al gioco, ad avventure galanti e simili, ma anche nella preordinata dispersione di ingenti somme, in conseguenza di una lunga serie di vendite di merce a prezzo inferiore a quello di acquisto.

Cass. pen., 31 maggio 2024 n. 21851

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione a titolo gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. Ciò in quanto il patrimonio a garanzia dei creditori risulta decurtato non già della proprietà del bene che non appartiene all'impresa fallita ma dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio, a partire dalla possibilità di riscatto del bene nel momento di scadenza del rapporto.

Cass. pen., 27 maggio 2024 n. 20767

Riguardo le ipotesi di reato previste dall'art. 186 del Codice della Strada, l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla persona del conducente, può avvenire anche in base ad elementi sintomatici. Di conseguenza, in mancanza di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento sulla base della presenza di elementi obiettivi e sintomatici riconducibili ad un uso elevato di bevande alcoliche, come la presenza di un forte odore di alcol, nonché, la assoluta incapacità del conducente di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivolte dagli agenti di polizia giudiziaria.

Cass. pen., 27 maggio 2024 n. 20763

In tema di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. Ne consegue, pertanto, che, pur in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici.

Cass. pen., 24 maggio 2024 n. 20748

Con riferimento al riciclaggio di denaro, integra il reato qualsiasi "prelievo o trasferimento" di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero "trasferimento" di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito. Mentre, quando il provento del reato è costituito da un assegno, integra il reato la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di provenienza delittuosa, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, "sostituendo", in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, ovvero la "sostituzione" delle somme costituenti il controvalore del titolo, idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 24 maggio 2024 n. 20742

In tema di configurabilità del reato di violazione di domicilio, tutti i conviventi (i membri della famiglia e gli stessi ospiti) sono titolari dello *jus prohibendi*, per cui il consenso di uno non può prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto all'inviolabilità del domicilio a tutti i componenti della famiglia per il solo fatto della convivenza. La cessazione della volontà di coabitare da parte di chi è titolare del diritto sull'appartamento fa dunque scattare, come nel caso di specie, il reato.

Cass. pen., 21 maggio 2024 n. 20064

In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire ad essa, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a persona di cui conosce l'innocenza. Mentre, sotto il profilo del dolo del reato, non è necessario che l'accusatore sia consapevole dell'esistenza di una specifica norma incriminatrice della condotta da lui falsamente attribuita ad altri, essendo sufficiente, invece, che egli sia consapevole del fatto che tale condotta sia comunque vietata e punita dalla legge penale. Il reato di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente sia estinto per prescrizione al momento della denuncia, in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizione, le quali richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia, poiché si sviluppa su circostanze non veritiere. Perché possa configurarsi il delitto di calunnia, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Tale reato, perciò, non è integrato soltanto nell'ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata effettuata o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, così che, per l'accertamento della sua infondatezza, non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando in tal caso l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 c.p. Deve trattarsi, in altri termini, di addebiti che non rivestano il carattere della serietà, compendiandosi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato.

Cass. pen., 15 maggio 2024 n. 19201

L'articolo 612-ter c.p., rubricato «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», introdotto dalla Legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "Codice Rosso"), punisce, nel comma 1, la condotta di chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Pertanto, quello che caratterizza la condotta illecita è che la persona offesa, della quale viene violata la sfera più intima che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice, non abbia prestato consenso alla divulgazione delle proprie immagini sessuali a soggetti differenti da quelli con i quali abbia realizzato le immagini o il video a contenuto sessualmente esplicito. Mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto, la circostanza che la vittima abbia prestato il suo consenso a farsi ritrarre o riprendere nel video oggetto di successiva divulgazione, purché il consenso, beninteso, non riguardi anche detta divulgazione.

Cass. pen., 8 maggio 2024 n. 18027

In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'articolo 609 bis, ultimo comma, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, mentre l'eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell'agente non esclude la connotazione sessuale dell'azione. In definitiva, l'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente: se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude.